Parere n. 39 del 14 ottobre 2005

COMITATO CONSULTIVO
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE

Richiesta di parere ai sensi dell'art. 21 della legge n. 413 del 1991

IL COMITATO

Rilevato preliminarmente che:

- la società istante è stata costituita nel 1963 ed è attualmente partecipata da due soci persone fisiche, appartenenti al medesimo nucleo familiare, ciascuno titolare di una quota pari al 50 per cento del capitale sociale;
- l'oggetto sociale, in origine, era l'attività di falegnameria, con vendita al minuto di beni mobili. La società poteva inoltre compiere tutte le operazioni ritenute utili per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- la società ha svolto direttamente l'attività di falegnameria fino all'anno 1999, quando la stessa ha concesso in affitto a terzi la propria azienda. Successivamente, nel 2003, l'azienda è stata definitivamente ceduta a terzi con atto di cessione di azienda. Da tale data, l'attività della società si è rivolta alla gestione del proprio patrimonio immobiliare;
- l'operazione di riorganizzazione che si intenderebbe realizzare prevede i seguenti passaggi:
  a) *donazione* di una quota di partecipazione al capitale sociale pari all'1 per cento da parte dei soci A e B ai rispettivi coniugi (ciò, al fine di impedire il verificarsi della condizione di "socio unico" che, altrimenti, si determinerebbe in conseguenza dell'operazione di scissione descritta nel punto che segue);
  b) *scissione parziale non proporzionale* della società istante mediante l'attribuzione ad una società di nuova costituzione di un numero di unità immobiliari che, sulla base di una perizia asseverata, risultino di valore sostanzialmente equivalente a quelle che rimarranno alla società scissa;
- per effetto dell'operazione di riorganizzazione, l'intero capitale sociale della società beneficiaria verrebbe assegnato ad un socio, nella misura del 99 per cento, ed al suo coniuge, nella misura dell'1 per cento, mentre il capitale sociale della società scissa

verrebbe assegnato al secondo socio, in ragione di una quota del 99 per cento, ed al suo coniuge, nella misura dell'1 per cento;

- ad avviso della società istante, le ragioni economiche dell'operazione risiederebbero nella necessità di separare il patrimonio della società scissa in due società, onde superare difficoltà gestionali dovute a contrasti fra i soci, che non consentono la prosecuzione del rapporto societario. Inoltre, la soluzione prospettata consentirebbe "la continuazione di un'attività considerata commerciale a tutti gli effetti e produttiva di reddito d'impresa";
- nel caso di specie, sempre ad avviso dell'istante, le valide ragioni economiche potrebbero ritenersi sussistenti, anche alla luce di quanto riportato nella sentenza della Corte di giustizia CE del 17 luglio 1997, n. C–28/95 e nella Norma di Comportamento n. 147 dall'Associazione dottori commercialisti di Milano;

Udita la relazione del componente Cons. Italo Volpe;

Considerato che:

- in via preliminare si osserva che all'istanza non è stata allegata alcuna documentazione quale, ad esempio, il bilancio d'esercizio al 31.12.2004, la dichiarazione dei redditi della società, l'atto costitutivo, una perizia di stima degli immobili, la bozza del progetto di scissione;
- la lacuna assume particolare rilievo alla luce dei negozi giuridici che la società ha comunicato di aver posto in essere antecedentemente alla richiesta di parere (l'affitto e, soprattutto, la successiva cessione d'azienda), dai quali, come è evidente, potrebbe esserne derivata una situazione di non operatività della stessa società istante;
- al riguardo, si osserva che, ancorché nell'istanza la società affermi di svolgere, a partire dall'anno 2003, attività di gestione del proprio patrimonio immobiliare (pag. 3) e che la soluzione prospettata consentirebbe "la continuazione di un'attività considerata commerciale a tutti gli effetti" (pag. 5), manca tuttavia ogni riscontro documentale che sostenga l'affermazione;
- l'istanza risulta altresì carente per quel che concerne l'esposizione del caso concreto, esposizione che, secondo l'art. 5, c. 2), lett. c), del DM n. 194/1997, deve essere "dettagliata e precisa";
- in particolare, l'istanza non contiene alcuna indicazione in merito ai valori di bilancio

degli immobili indicati (di cui si riportano solo gli estremi catastali) e ai profili economici degli eventuali rapporti contrattuali di locazione in essere (che si presume esistenti, dal momento che la società riferisce che l'operazione di scissione consentirebbe di "continuare" un'attività commerciale), né specifica se oltre agli immobili indicati, vi siano altri elementi dell'attivo o del passivo patrimoniale della società che dovrebbe andare a costituire il patrimonio della beneficiaria;

- già in precedenti occasioni il Comitato ha ritenuto inammissibili le richieste di parere esaminate per difformità rispetto a quanto prescritto dalla ricordata disposizione regolamentare, a causa della lacunosa ed imprecisa rappresentazione della situazione giuridico-economica in essere, di quella che si intenderebbe realizzare, nonché dei fatti, atti e negozi giuridici dei quali l'operazione oggetto d'interpello dovrebbe essere costituita, delle finalità perseguite e dei riflessi di ordine tributario .
- vale, solo incidentalmente, osservare che, per effetto della lacuna probatoria, allo stato e nel merito, l'operazione prospettata, anche in considerazione di quanto sopra evidenziato, circa la possibile non operatività della società istante, sembra finalizzata a realizzare non un piano di riorganizzazione aziendale nell'interesse della società scindenda (e di quella beneficiaria), ma a soddisfare piuttosto un'esigenza di scioglimento della compagine societaria, attraverso l'assegnazione del patrimonio ai due soci .

P.Q.M.

esprime parere nel senso della inammissibilità della domanda.

Roma, 14 ottobre 2005

Depositato il 3 novembre 2005